

Sent. n. 345/2024 pubbl. il 24/10/2024
Rep. n. 358/2024 del 24/10/2024

N. 381-1/2024 p.u.

Concordato minore N. 2/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il tribunale, nella persona del giudice Alessandro Pernigotto,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento *ex art. 74 ss. CCII* iscritto al n. 381-1/2024 p.u. per l'omologa del concordato minore proposto da:

AMQ CONSULTING DI S. CELANZI E C. SAS (c.f. 02760120986),

Parte ricorrente

IN FATTO E IN DIRITTO

letta la proposta di concordato minore depositata da AMQ CONSULTING DI S. CELANZI E C. SAS ai sensi degli artt. 74 ss. CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, c. 2, CCII posto che la proponente ha sede legale in Montichiari (BS), Via O. Romero, n. 70;

rilevato che parte ricorrente (di cui non può evidentemente essere predicata la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII) rientra fra i soggetti legittimati ad accedere alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 74, c. 1, CCII posto che, come attestato dall'OCC, si tratta di una "impresa minore" come definita all'art. 2, lett. d), CCII;

rilevato che il concordato proposto da parte ricorrente va ricondotto alla previsione di cui all'art. 74, c. 2, CCII, non consentendo la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e



che è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo attualmente disponibile;

osservato, al riguardo, da un lato, che emerge dagli atti che la società ricorrente risulta inattiva quantomeno dall'anno 2011 ed è stata posta in liquidazione con delibera del 18.10.2023 (pubblicata al registro delle imprese in data 23.10.2023) nonché, dall'altro, che il piano concordatario non prevede la prosecuzione o la riattivazione dell'attività di impresa risultando fondato soltanto sull'apporto di c.d. finanza terza, per l'importo di € 40.000,00=, la cui distribuzione, a seguito dell'acquisita definitività del presente provvedimento, prelude alla cancellazione della società dal registro delle imprese;

osservato, inoltre, che l'OCC ha motivatamente illustrato come la liquidazione delle attività societarie c.d. endogene non potrebbe generare alcun attivo, con la conseguenza per cui l'importo appena menzionato di € 40.000,00=, messo a disposizione da un familiare della socia accomandataria per spirito di liberalità, appare in grado non soltanto di aumentare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (cfr. art. 74, c. 2, CCII) ma anche di garantire un pagamento dei creditori in misura non irrisoria (circa questa ultima considerazione, cfr. *infra*);

ritenuta, peraltro, l'ammissibilità di una proposta di concordato minore poggiante sul solo apporto di c.d. finanza terza avente le caratteristiche di cui all'art. 84, c. 4, terzo periodo, CCII (applicabile anche al concordato minore giusta la previsione di cui all'art. 74, c. 4, CCII) posto che anche in tal caso appare giustificabile, alla luce dell'apporto in discussione (sempreché, beninteso, "apprezzabile" e in grado di garantire un pagamento non irrisorio dei creditori), l'apertura della procedura concordataria anziché di quella "*in genere meno costosa*" (cfr. Relazione illustrativa al CCII) della liquidazione controllata (cfr. in tal senso Trib. Avellino, 18.6.2024);

rilevato che l'attivo concordatario, indicato in complessivi € 40.000,00=, è dunque composto soltanto dalla finanza esterna messa a disposizione da parte del padre della socia accomandataria il quale ha altresì dichiarato di accollarsi integralmente le spese di procedura e gli eventuali crediti prededucibili, con rinuncia ad ogni rivalsa;



rilevato invece che il passivo concordatario, indicato in complessivi € 240.151,72=, è in larga parte composto da debiti di natura erariale (€ 215.844,14=);

rilevato che la proposta concordataria formulata da parte ricorrente prevede il pagamento dei creditori concorsuali (si tratta di quattro creditori i quali, pur non espressamente costituiti in classi, risultano destinatari di diversi trattamenti) in percentuali comprese fra il 4,52% ed il 17,72% (con un pagamento del monte debitorio complessivo pari al 16,66%) mediante per l'appunto l'impiego – libero - della finanza esterna già menzionata, entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

rilevato che l'OCC con nota di deposito del 27.9.2024, ha documentato di aver regolarmente provveduto alle comunicazioni demandategli, che all'esito delle operazioni di voto è stata raggiunta la percentuale di cui all'art. 79 CCII e che dunque il concordato è stato approvato: più in particolare, essendo pervenute soltanto dichiarazioni espresse di voto favorevole, alla luce del meccanismo del c.d. silenzio assenso la proposta concordataria è stata approvata all'unanimità;

ritenuto che il concordato proposto da AMQ CONSULTING DI S. CELANZI E C. SAS è ammissibile (sul punto, si richiamano integralmente le valutazioni già svolte per mezzo del decreto *ex* art. 78 CCII su menzionato, rispetto alle quali non sono successivamente emerse evidenze di segno contrario) e che il piano risulta fattibile, come emerge anche dalla motivata relazione dell'OCC allegata alla domanda ai sensi dell'art. 76, c. 2, CCII;

osservato in particolare, sotto questo ultimo profilo, che la finanza terza su cui poggia il piano concordatario in esame risulta già nella disponibilità dell'Advisor di parte proponente;

rilevato che non sono state formulate contestazioni;

ritenuto dunque che il concordato proposto da AMQ CONSULTING DI S. CELANZI E C. SAS va omologato;

ritenuto che in difetto di contestazioni non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;



ritenuto, quanto all'esecuzione del piano concordatario, che questa dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 81 CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 80 ss. CCII, così provvede:

- omologa il concordato minore proposto da AMQ CONSULTING DI S. CELANZI E C. SAS (c.f. 02760120986);
- dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, della presente sentenza mediante inserimento in apposita area del sito *web* del tribunale e, a cura dell'OCC, nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- dispone altresì che l'OCC provveda a comunicare la presente sentenza a tutti i creditori;
- ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione, a cura dell'OCC, della presente sentenza agli uffici competenti;
- dispone che l'esecuzione del piano omologato avvenga secondo quanto previsto all'art. 81 CCII;
- dichiara chiusa la procedura.

Brescia, 23 ottobre 2024

Il giudice
Alessandro Pernigotto

